

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
------------------------------------	---

DATI DI PROTOCOLLAZIONE:

N.	DATA	TIPO	UTENTE PROT.	ANN.	MOD.	DOC.	DOCS.	ALL.	FAS.	LINK	TR
0023335	20/11/2013	ENTRATA	ALESSANDRO RAVERA			✓		✓			

SUPPORTO DOCUMENTO:

INFORMATICO

RISERVATO:

└

DESCRIZIONE DOCUMENTO ALLEGATO:

NESSUNA DESCRIZIONE...

CAMPI DI REGISTRAZIONE PROTOCOLLO:

Rif. Altri Protocolli:

Data Arrivo:

20/11/2013

Protocollo Mittente N°:

Data Protocollo Mittente:

20/11/2013

Mittente:

IMP.MCCVNT.DIV21@PEC.SVILUPPOECONOMICO.GOV.IT

Altri:

Oggetto:

TRASMISSIONE LETTERA CIRCOLARE PROT. N.
190532 DEL 20/11/2013

N° Allegati:

0

Descr. Allegati:

Ricezione:

PEC

Note:

Valori:

Importo Valori:

0.00

Importo Ricezione:

0.00

Data Timbro Postale:

Numero Raccomandata:

Data e ora arrivo PEC:

20.11.2013 ORE 11:51:18

CLASSIFICAZIONE PROTOCOLLO:

Classifica

Indice

Descrizione

22.5.1

ANAGRAFE/Fascicoli anagrafici/Registro delle Imprese e R.E

Indice



I CAMPI CONTRASSEGNA TI CON ■ SONO OBBLIGATORI.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0190532 - 20/11/2013 - USCITA**

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via posta elettronica certificata

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via posta elettronica certificata

LETTERA CIRCOLARE

ALL'UNIONCAMERE
Via posta elettronica ordinaria

OGGETTO: Iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore fallimentare (DL 179/2012, art. 17, c. 2-bis) - Problemi interpretativi - Parere del Ministero della giustizia.

Questa Amministrazione è stata destinataria, a luglio di quest'anno, di una richiesta di parere da parte della Camera di commercio di Campobasso, relativa all'argomento in oggetto (**all. 1**).

Risultando, in effetti, l'applicabilità della disposizione in questione anche ai fallimenti pendenti non chiaramente desumibile dalla norma medesima, la Scrivente ha reputato opportuno, al fine di garantire una applicazione uniforme sul territorio di tale disciplina, di sentire al riguardo il Ministero della giustizia (**all. 2**).

Detta Amministrazione ha fatto conoscere il proprio avviso con nota prot. n. 7608 dell'11/11/2013 (**all. 3**).



Dall'analisi della nota in questione sembra doversi dedurre la volontà del legislatore di ricomprendere senz'altro, tra i destinatari della disposizione, anche gli organi (il curatore; il commissario giudiziale di cui all'art. 163 del r.d. 267/1942; il commissario liquidatore e il commissario giudiziale di cui all'art. 8 del d.lgs. 270/1999) dei fallimenti pendenti all'epoca della sua entrata in vigore.

Ciò appare, da diversi punti di vista, di incerto coordinamento rispetto alle norme generali (*in primis*, l'art. 2188 del codice civile) che regolano gli adempimenti verso il registro delle imprese, impedendo, ad esempio, di individuare un termine certo entro cui gli organi dei fallimenti pendenti sono chiamati all'adempimento pubblicitario e, conseguentemente, impedendo di ritenere applicabili le sanzioni previste dalla legge per coloro che eseguono un adempimento pubblicitario "fuori termine".

Nel contempo, attesa l'importanza evidentemente ricollegata dal legislatore agli adempimenti in parola, deve ritenersi che gli stessi siano da considerare, comunque "possibili" (pur in assenza, come detto, di un preciso termine e di una possibile sanzione) ed, anzi - attesa la loro importanza al fine «di agevolare il flusso informativo tra gli organi delle procedure concorsuali e gli altri soggetti coinvolti nelle stesse» - da eseguire, a cura dei citati organi, entro un termine auspicabilmente breve.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

ALL, 1

Spanò Gianmarco

Da: Cucci Anna Rita [annarita.cucci@cb.camcom.it]
Inviato: mercoledì 3 luglio 2013 13.38
A: 'Gian Marco Spano'
Oggetto: pec curatore fallimentare

Gentile dottore Spano',

avrei bisogno di un riscontro in materia di pec del curatore fallimentare.

Per sommi capi, l'art. 17 del dl 179/2012 prevede che dal 1° gennaio 2013 i curatori comunicano al registro delle imprese il proprio indirizzo pec entro 10 giorni dalla nomina.

Il comma 4 dell'articolo citato prevede che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dalla data del 19/12/2012 ai fallimenti pendenti alla stessa data per i quali non è stata fatta la comunicazione di cui all'art. 92 (avviso ai creditori).

Il successivo comma 5 prevede che per i fallimenti per i quali alla data del 19/12/2012 sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il comma 5 prevede, entro il 30 giugno 2013, la comunicazione ai creditori a cura dei curatori della pec della curatela con l'invito a comunicare entro tre mesi la pec alla quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura.

Ora il mio dubbio è questo. Il comma 2 bis, introdotto dalla legge di conversione del dl, in che modo si applica ai fallimenti pendenti? Il curatore, al di là della comunicazione che manda all'Ente Camerale nella sua veste di creditore essendosi insinuata al passivo, è tenuto alla comunicazione al registro delle imprese della pec della curatela? Qual è il termine entro il quale avrebbe dovuto adempiere o dovrebbe adempiere?

Ho verificato che sia tra i professionisti, sia tra le consorelle non ci sono, ahimè sempre complici le norme poco felici, identità di vedute.

Nell'attesa di riscontro la ringrazio e la saluto cordialmente.

Anna Rita Cucci

dr.ssa Anna Rita Cucci
Responsabile P.O. Registro Imprese - Albo Imprese Artigiane
Camera di Commercio di Campobasso
P.zza della Vittoria n. 1
Tel. 0874/4711
Fax 0874/471711



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0152711 - 20/09/2013 - USCITA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
ROMA
Via posta elettronica certificata

e, per conoscenza,

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
CAMPOBASSO
Via posta elettronica ordinaria

OGGETTO: Iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore fallimentare (DL 179/2012, art. 17, c. 2-bis) - Problemi interpretativi.

L'ufficio del registro delle imprese di Campobasso si è rivolto alla scrivente Direzione generale con messaggio di posta elettronica del 3/07/2013 (all. 1) evidenziando difficoltà interpretative della norma richiamata in oggetto, introdotta dall'art. 1, c. 19, n. 3), lett. b), della legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e che così recita:

<<Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata>>.

Chiede, in particolare, il ridetto Ufficio, chiarimenti circa le modalità di applicazione della norma in questione ai fallimenti pendenti.

Da una prima lettura del richiamato art. 17 la Scrivente avrebbe maturato l'impressione che il legislatore, in sede di inserimento del citato comma 2-bis, abbia semplicemente "dimenticato" di prevedere una disposizione transitoria analoga a quelle dettagliatamente individuate, ad esempio, nei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 17.



Ove tale lettura fosse confermata, potrebbe dedursi che gli adempimenti pubblicitari di cui al ripetuto comma 2-bis si riferiscono esclusivamente alle nuove procedure concorsuali.

Circa tale problematica si chiede di acquisire il competente avviso di codesta Amministrazione, al fine di predisporre una nota di chiarimento da diramare agli uffici del registro delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', is located below the typed name of the Director General.

A large, stylized handwritten signature in black ink is located in the bottom left corner of the page.

ALL. 3

*Ministero della Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO



M.G. LEG. 11/11/2013.0007808.U

3/1/2-11

Al Ministero dello Sviluppo economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

Al Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
SEDE

Al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria
Direzione generale per i servizi informativi automatizzati
SEDE

OGGETTO: Iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore fallimentare (D.L. n. 179 del 2012, art. 17, comma 2-bis) –
Problemi interpretativi

Con riferimento alla questione interpretativa in oggetto si rileva che la mancata previsione nel corpo dell'articolo 17 del D.L. n. 179 del 2012 di una

disposizione volta a regolare il regime transitorio degli effetti prodotti dalla norma contenuta nel comma 2-bis del predetto articolo (aggiunto dall'art. 1, comma 19, n. 3), lettera b), della L. n. 228 del 2012) non è frutto di una "dimenticanza" del legislatore, ma risponde ad una precisa scelta volta ad agevolare il flusso informativo tra gli organi delle procedure concorsuali e gli altri soggetti coinvolti nelle stesse, consentendo a questi ultimi di reperire i recapiti PEC del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore tramite la consultazione di un pubblico registro.

La scelta di prevedere l'applicabilità della disposizione in parola anche ai procedimenti pendenti, diversamente da quanto disposto relativamente alle norme contenute nei commi 1 e 2 del citato articolo 17, rinvia la propria giustificazione nell'assenza di effetti processuali specificamente prodotti dalla disposizione di cui al comma 2-bis.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

